

CAMERA DEI DEPUTATI N. 637

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ROSSI PAOLO** e **BETTIOL GIUSEPPE**

Annunziata il 29 gennaio 1954

Raccomandata a doppio esemplare

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di colmare, con mezzi di grande semplicità e poco costosi, una vera lacuna degli ordinamenti postali e del sistema probatorio. È ben nota infatti la grande importanza della corrispondenza epistolare come mezzo di prova, ma la forza probatoria della corrispondenza, anche se raccomandata, anche se col così detto « avviso di ricevimento », è assai imperfetta, poiché essa *giova al destinatario, non al mittente*, al quale resta in mano la così detta « ricevuta della raccomandata », che contiene *la generica prova dell'invio di una corrispondenza*, ma manca di qualsiasi indicazione relativa al contenuto della missiva, tanto che il mittente ne verrebbe in possesso anche se avesse inviato una busta vuota o contenente un foglio in bianco.

D'altra parte, l'interesse del mittente a conservare la prova della propria comunicazione è evidente ed è inoltre dimostrato da numerosissime disposizioni del codice civile, di leggi speciali, nonché da molte clausole contrattuali adottate nelle polizze d'assicurazione, nei moduli di contratto di privati, di società, di enti varii. Si tratta, ad esempio, di un socio che intende ritirarsi dalla società (articolo 2526 del Codice civile) mediante congruo preavviso; di un datore di lavoro o di un lavoratore che vogliono far cessare, mediante preavviso, il rapporto di impiego o d'opera (articolo 2118); di un mutuatario che vuol avvertire il mutuante circa

la restituzione della somma avuta a prestito (articolo 1817); di un contraente che, per inadempienza dell'altro, intima a questo di eseguire la sua obbligazione entro un certo tempo, sotto pena di risoluzione del contratto (articolo 1454); di un proprietario che dà la disdetta al suo inquilino per cause ammesse dalla legge (articolo 1596 e numerose leggi speciali); di un assicurato contro i danni, che deve denunciare il sinistro entro un breve termine stabilito dalla legge o dalla polizza di assicurazione (articolo 1913): sono, insomma, infiniti i casi, nei quali è proprio il mittente che ha interesse a conservare la prova della comunicazione che fa al destinatario, mentre quest'ultimo ha spesso un'interesse opposto, ed è proprio al destinatario che resta il documento, mentre il mittente ne è privo!

Per colmare questa grave lacuna, viene proposto, con la presente proposta di legge, l'adozione di un mezzo, la così detta « raccomandata a doppio esemplare », ossia la istituzione di un servizio, che permetta l'accettazione, da parte degli Uffici postali, di un modulo predisposto e messo in vendita dallo Stato, tale modulo avendo una struttura adatta a garantire l'identità di due esemplari della stessa corrispondenza. Il modulo di cui si tratta è costituito da due elementi aventi forma di biglietti postali. Questi, fin dalla fabbricazione del modulo, sono chiusi su se stessi ed inoltre sono saldamente uniti fra loro tutto intorno. *in modo da rendere*

impossibile la scrittura su qualsiasi facciata interna dell'insieme e da garantire così l'eguaglianza degli scritti che si formano su ciascuno dei due biglietti grazie a scritturazioni operate dall'esterno del modulo e grazie ai mezzi copiativi interni.

Al modulo è pure sovrapposto un terzo elemento facilmente rimovibile (chiamato appendice) che serve al mittente per la scrittura (duetta) del testo della comunicazione epistolare. Le scritture eseguite dal mittente sull'appendice vengono riprodotte *nell'interno di ciascuno dei due biglietti postali*, che costituiscono il modulo grazie ai mezzi copiativi interni. L'appendice viene poi staccata dal modulo e trattenuta dal mittente prima della consegna all'ufficio postale, a garanzia del segreto epistolare. Opportune indicazioni a stampa, che spiegano l'uso del modulo figurano su una facciata del medesimo.

L'ufficio postale, verificata l'integrità del modulo presentato dal mittente e dopo aver apposto qualche segno di identificazione, lo scioglierà nelle due parti che lo compongono, manderà uno dei due biglietti a destinazione, raccomandato e restituirà l'altro biglietto al mittente.

A chiarimento delle disposizioni contenute nella presente proposta di legge, è da osservare che la salda chiusura tutto intorno dà una sufficiente garanzia dell'identità dei due esemplari, poiché difformità dei due testi non potrebbero essere ottenute *se non mediante manomissione del modulo* e questa, essendo le due parti del modulo saldamente unite fra loro con forti adesivi, lascierebbe visibile traccia (rottura dei margini della carta, ecc.).

Inoltre è da osservare che il mittente, ove abusasse del modulo, verrebbe smascherato quando il destinatario producesse il proprio esemplare di contenuto diverso. Il mittente dunque si troverebbe esposto alle pene del falso, *senza, poter, in modo alcuno, allegare un errore proprio o dei propri dipendenti*, poiché, data la struttura del modulo, *la diversità eventuale dei due esemplari non potrebbe essere che fraudolenta*. A maggior garanzia, è proposto nel presente disegno di legge che le pene del falso

in atto privato siano aggravate, come è avvenuto per il falso nelle cambiali e nei testamenti olografi (articolo 491 del Codice penale) aggravamento ben giustificato dal carattere stesso di questo servizio.

È dunque ben giustificata una presunzione di eguaglianza dei due esemplari di biglietto postale, ammessa dal presente progetto, presunzione tuttavia non assoluta, ma vincibile colla prova contraria. E non vi ha dubbio che la prova risultante dal su descritto mezzo sia ben più fondata, in confronto di quella risultante dal copia-lettere, al quale pure è stata data una certa efficacia probatoria, o di quella risultante dai libri degli imprenditori, *ammessa anche a loro vantaggio* (articoli 2710, 2711 del Codice civile).

È poi ovvio che lo Stato non assuma alcuna responsabilità in rapporto a questo servizio, come è proposto nel progetto, e come è stabilito per il servizio telegrafico, ed anzi a maggior ragione poiché, a differenza dal servizio telegrafico, l'impiegato postale esercita un controllo puramente esterno, senza alcun confronto dei due esemplari, senza alcuna attestazione della loro eguaglianza, della quale è responsabile il mittente.

Questo tipo di raccomandata, ideato e coltivato con amore da uno studioso italiano, non esclude il servizio della raccomandata oggi in vigore, ma può vivere accanto ad esso, avendo ognuno di questi servizi un proprio campo d'azione: più precisamente, servendo la comune raccomandata a chi desideri un particolare trattamento della propria corrispondenza (più facile rinvenimento, maggior possibilità di reclami, indennità), servendo invece il nuovo servizio a chi abbia bisogno di conservare la prova del testo della comunicazione spedita.

La proposta è stata elaborata in dottrina da un eminente studioso, il professore Luzzatto, dell'Università di Genova, ed ha già ottenuto l'approvazione di molti alti magistrati, di enti, uffici, società, e recentemente, dell'Unione italiana delle Camere di commercio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con la presente legge viene istituito il servizio della « Raccomandata a doppio esemplare », avente lo scopo di far conseguire al mittente un esemplare della corrispondenza spedita.

ART. 2.

Il servizio suddetto si svolge mediante l'accettazione, da parte degli Uffici postali, di un modulo predisposto e messo in vendita dallo Stato, detto modulo avendo una struttura adatta a garantire l'identità di due esemplari della stessa corrispondenza.

ART. 3.

Il modulo, di cui all'articolo precedente, è costituito da due elementi aventi forma di biglietti postali chiusi su se stessi ed inoltre saldamente uniti fra loro lungo le loro periferie, in modo da rendere impossibile la scrittura diretta su qualsiasi facciata interna dell'insieme e da garantire l'eguaglianza degli scritti che, grazie ai mezzi copiativi opportunamente disposti nell'interno del modulo, si formano su ciascuno dei due biglietti postali.

ART. 4.

Al modulo è unito un terzo elemento (esterno), facilmente rimovibile, chiamato « appendice », che serve al mittente per la scrittura diretta del testo della corrispondenza, gli scritti eseguiti dal mittente sull'appendice venendo riprodotti nell'interno di ciascuno dei due biglietti postali grazie ai mezzi copiativi. L'appendice viene staccata dal mittente prima della consegna del modulo all'Ufficio postale, a garanzia del segreto epistolare.

ART. 5.

L'Ufficio postale, dopo aver verificata l'integrità del modulo e dopo avervi apposto le opportune indicazioni, lo scioglie nei due elementi (biglietti postali) che lo compongono e consegna a uno dei due biglietti al mittente, inviando l'altro a destinazione raccomandato.

ART. 6.

Salvo prova contraria, si presume che l'esemplare che è in possesso del mittente sia eguale a quello posseduto dal destinatario.

ART. 7.

Il servizio disciplinato dalla presente legge può essere associato col servizio già esistente dell'avviso di ricevimento.

ART. 8.

Lo Stato non assume alcuna responsabilità riguardo alla uniformità dei due esemplari e non è tenuto a corrispondere, per qualsiasi causa, altro che le indennità stabilite, dai regolamenti in vigore, per la corrispondenza raccomandata.

ART. 9.

Qualunque frode nell'uso del modulo e qualunque dolosa alterazione dei singoli esemplari ottenuti mediante lo scioglimento del modulo, sia da parte del mittente, sia da parte del destinatario, sono punite a termini dell'articolo 491 del Codice penale.

ART. 10.

Mediante decreto saranno emanate altre norme di attuazione del servizio istituito dalla presente legge.